



Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Cremona

PROCEDURA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SCOPO

La presente procedura operativa è stata redatta per la gestione delle controversie.

Il comma 16, lettera c) dell'articolo 8 del DCPS 233/46 sancisce quale compito delle Commissioni d'albo quello di: *“dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.”*

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura operativa è rivolta a tutti i Presidenti degli Opi provinciali e per il proprio tramite alle Commissioni d'albo di Infermieri e Commissioni d'albo di Infermieri pediatrici.

DEFINIZIONI

La conciliazione risulta essere lo strumento che può essere attivato in predefinite situazioni nei casi in cui vi sia la necessità di ristabilire - nell'esercizio professionale – l'autonomia, l'indipendenza o la qualità tecnica dell'attività infermieristica. Ancora, dove vi sia una criticità rispetto alla valorizzazione della funzione sociale della professione, la salvaguardia dei diritti umani ed in generale dei principi etici che hanno ispirato il codice deontologico.

A tal riguardo è utile richiamare alcuni termini presenti nella procedura

Conciliazione: non deve essere intesa come una mediazione, lo scopo non è quello di giungere ad una ricomposizione attraverso una rinuncia di entrambe o di una delle parti. Deve essere intesa come ricondurre le parti ad una definizione proposta dalla commissione rispetto alla questione posta, dando l'opportunità alle stesse di una manifestazione dei differenti punti di vista.

Intersporsi: si intende un'azione attiva da parte delle commissioni di *“inserirsi”* tra due persone o persone ed enti, su esplicita richiesta di almeno una parte, la norma esclude l'intervento d'ufficio. La richiesta potrà essere formulata attraverso una procedura che identifica chi ne ha titolo, come ed a chi dovrà essere esibita. L'attivazione della richiesta determinerà scenari e sviluppi diversi a seconda che ci sia o meno accordo tra le parti nell'intervento conciliativo.

Controversie: intendiamo una situazione conflittuale tra due parti ben definite, che deve avere un oggetto specifico, ovvero la prestazione infermieristica: nella sua valorizzazione economica (onorario), o per le attività riconducibili a prestazioni infermieristiche erogate nei modi previsti dalle norme

sull'esercizio professionale. La conciliazione non implica l'attivazione di una "mediazione" tra gli interessati ovvero cercare di mettersi d'accordo anche attraverso le "rinunce" di una delle due parti. La richiesta d'intervento conciliativo, come regolamentato dalla norma di riferimento, implica altresì l'accettazione di un giudizio emesso da parte di chi ha titolo, per competenza indiscutibile e riconosciuta dallo Stato. Tale giudizio di merito sarà fondato sulla specifica conoscenza della professione, dalla salvaguardia della sua autonomia ed indipendenza, dalle esigenze di qualità della prestazione e delle norme regolamentanti nonché del suo codice deontologico.

Questioni inerenti l'esercizio professionale: richiedono l'intervento della commissione nella sua prerogativa conciliativa. Si tratta di una verifica della corretta applicazione dei precetti professionali e deontologici da parte di chi ha il mandato di tutelare e sviluppare la professione a vantaggio dei fruitori dei suoi servizi che dovranno essere di "qualità tecnica".

Procurare: attività svolta a favore non delle due parti in causa ma della professione. E' un'azione attiva sostenuta per ristabilire l'autonomia o indipendenza della professione o per esprimere un giudizio sulla qualità tecnica della stessa, sulla base delle norme vigenti nonché in applicazione del codice deontologico della professione. E' quindi un ufficio svolto per conto dello Stato rivolto alla tutela della professione.

Parere: è quanto deve essere formulato e garantito dalla commissione nel caso che l'intervento conciliativo non porti ad una composizione della vertenza. Il parere potrà essere esibito ad eventuali altre istituzioni chiamate a dirimere la questione.

CONTENUTO

La richiesta di intervento conciliativo avviene su richiesta di un iscritto o cittadino e può riguardare controversie tra iscritto-iscritto; iscritto-persona; iscritto-ente; persona-iscritto.

La richiesta può riguardare questioni di onorario/spesa/equo compenso; altre questioni inerenti l'esercizio professionale quali: l'indipendenza professionale; l'autonomia professionale; la qualità tecnico professionale; la salvaguardia dei diritti umani e dei principi che hanno ispirato la formulazione del nostro codice deontologico.

SEQUENZA DI ATTIVITÀ

L'iscritto o cittadino che intende fare una segnalazione compila l'apposito modulo allegato 1 presente sul sito. La denominazione dell'allegato 1 è "modulo per attivazione procedura conciliativa".

La segnalazione va inoltrata a mezzo mail o raccomandata/PEC e indirizzata al Presidente OPI e ai Presidenti delle Commissioni d'albo.

La segreteria amministrativa dell'OPI protocolla la richiesta e trasmette il numero di protocollo e la documentazione ai Presidenti in indirizzo.

La commissione d'albo valuta la documentazione ed entro 15 giorni convoca l'iscritto e il soggetto rappresentante la controparte, in caso di persona fisica, o rappresentante legale dell'ente nell'altro caso descritto dalla norma.

Al termine dell'incontro viene redatto un verbale allegato 2 (*modulo verbale procedura conciliativa*) contenente le dichiarazioni dei convenuti e l'esito della procedura conciliativa.

La conciliazione può avere esito positivo ed in tal caso viene riportata nel verbale un rapporto della controversia; in caso di non risoluzione della controversia il Presidente commissione d'albo o suo delegato, rappresenta ai convenuti il parere di merito. Il verbale è identificato attraverso il numero di protocollo della segnalazione corrispondente.

A seconda dell'esito della controversia si può, quindi, produrre una sintesi della controversia o esprimere un parere di merito. L'allegato 3 (*modulo rapporto/parere di conciliazione*), viene firmato dal Presidente della

Commissione d'albo competente ed archiviato. I soggetti parte attiva della controversia possono richiedere all'OPI provinciale copia del modulo rapporto/parere di conciliazione.

Tutti la documentazione relativa alla procedura conciliativa verrà conservata negli archivi dell'Ordine a cura del personale amministrativo.

DESCRIZIONE ALLEGATI

1) Allegato 1: modulo per attivazione procedura conciliativa

L'allegato 1 rappresenta il modulo che l'iscritto o altra persona compila per richiedere l'inserimento dell'OPI in seno ad una procedura conciliativa.

Il modulo è diviso in 3 parti:

- una prima parte con i dati del richiedente e l'indicazione dei soggetti concorrenti alla controversia;
- una seconda parte a risposta multipla dove indicare le ragioni che sottendono la controversia;
- una terza parte con una descrizione sintetica dell'evento generante la controversia.

Il modulo per attivazione procedura conciliativa va firmato dal richiedente.

2) Allegato 2: modulo verbale procedura conciliativa

L'allegato 2 rappresenta il modulo che viene redatto quale verbale della procedura conciliativa.

Il modulo è diviso in 4 parti:

- una prima parte con i dati della richiesta conciliativa correlata e la specifica dei soggetti della controversia
- una seconda parte con i dati identificativi dei soggetti, parte attiva della controversia;
- una terza parte a risposta multipla dove indicare le ragioni che sottendono la controversia;
- una quarta parte che rappresenta la parte più corposa nella quale verrà trascritto il verbale con le conseguenti dichiarazioni dei convenuti.

Al termine il verbale sarà riletto ai convenuti e firmato dal Presidente della Commissione d'Albo competente.

3) Allegato 3: modulo rapporto/parere di conciliazione

L'allegato 3 rappresenta il modulo che viene redatto l'esito della procedura conciliativa sia in caso di risoluzione della controversia che in caso di non risoluzione.

Il modulo è diviso in 2 parti:

- una prima parte con i dati della richiesta conciliativa correlata e le ragioni della controversia;
- una seconda parte che specifica l'esito dell'incontro con la risoluzione o non risoluzione della controversia.

In caso di risoluzione verrà barrata la casella apposita e verrà trascritto un rapporto di conciliazione, in caso di non risoluzione della controversia verrà barrata la casella apposita e verrà trascritto un parere di merito precedentemente dichiarato ai convenuti da un delegato della commissione d'albo competente.

Al termine il modulo rapporto/parere di conciliazione verrà trasmesso al Presidente OPI ed archiviato. I convenuti ne potranno fare successivamente richiesta formale all'OPI per riceverne una copia da poter utilizzare per gli usi consentiti dalla legge.

Il modulo rapporto/parere di conciliazione sarà firmato dal Presidente della Commissione d'albo competente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per redigere la presente procedura sono stati presi a riferimento i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1946, n. 241.
- Decreto Presidente della Repubblica 05/04/1950, n. 221. *Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1950, n. 112, S.O.
- Legge 11 gennaio 2018 n. 3. *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*. Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25
- DM 11 giugno 2019 “Decreto del Ministro della Salute di determinazione della composizione del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche”;
- DM 11 giugno 2019 “Decreto del Ministro della Salute di determinazione della composizione delle Commissioni Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche”;
- Decreto legge 21 aprile 2023 n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.
- Codice Deontologico Professioni Infermieristiche 2019;
- Linee d’indirizzo per il funzionamento degli organi della FNOPI e Opi 2022
- Decreto Legislativo 28/2010 “Attuazione dell’art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.